

(N. 1403-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione)
del Senato della Repubblica nella seduta del 20 aprile 1956*

*modificato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 giugno 1956 (V. Stampato N. 2212)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 GIUGNO 1956

Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il Tesoro, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del Tesoro, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,

convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con i piccoli imprenditori agricoli di cui all'articolo 5, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche.

Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno.

Art. 2.

La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore dei piccoli imprenditori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio della annata agraria 1954-55 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, ancorchè i prestiti siano scaduti o rinnovati.

Art. 3.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-1955 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario che saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro del tesoro.

convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche.

Identico.

Art. 2.

La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio della annata agraria 1954-55 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, ancorchè i prestiti siano scaduti o rinnovati.

Art. 3.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-1955 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle zone che saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro del tesoro.